



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 380/2016 del 6 aprile 2016

Sospensione del termine del 31 marzo, fissato nei confronti degli Ordini Professionali dall'ANAC, per sanare irregolarità riscontrate in materia di trasparenza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 6 aprile 2016

Vista la nota del 31.03.2016 (prot. CUP n. 134; prot. RPT n. 137) con cui il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ("CUP") e la Rete Professioni Tecniche ("RPT") hanno richiesto, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 14 e 22 del d.lgs. n. 33/2013, il differimento del termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, fissato al 31 marzo, in attesa dell'approvazione del decreto legislativo *"Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* in attuazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Considerato che il Governo, coerentemente con gli orientamenti dell'Autorità in materia di trasparenza e anticorruzione, nello schema di decreto delegato sopra citato ha confermato l'applicazione della normativa sulla trasparenza e più in generale nella normativa sulla prevenzione della corruzione contenuta nella legge 190/2012 anche agli Ordini professionali;

Considerato, in particolare, che nel predetto schema di decreto viene stabilito, diversamente da quanto previsto nel vigente d.lgs. n. 33/2013, che gli organi di governo degli enti pubblici, ad eccezione dei titolari di incarichi politici dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sono tenuti a pubblicare i dati richiesti dall'articolo 15 del decreto (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato; compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione), e non più quelli indicati nell'articolo 14;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto delegato sopracitato, non ha evidenziato la necessità di alcuna modifica al riguardo, confermando, quindi, l'opportunità dell'applicazione della citata normativa anche agli ordini professionali;

Tenuto conto del fatto che lo schema di decreto delegato è attualmente in attesa del parere delle Commissioni parlamentari e deve essere ancora approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Visto che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 7 gennaio 2016 ha deliberato di richiedere ai diversi Ordini professionali, sia nazionali che territoriali, di sanare le irregolarità riscontrate fissando il termine del 31 marzo 2016 quale ultima data utile per provvedere;

DELIBERA

di sospendere il predetto termine del 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. n. 33/2013 recante la "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, individuate nello schema di decreto delegato correttivo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Autorità si riserva di svolgere un'ulteriore attività di vigilanza alla luce della nuova normativa.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2016

Il Segretario, Maria Esposito